

(N. 2502)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1958
(V. Stampati nn. 1479 e 3394)*

d'iniziativa dei deputati CAROLEO e DELCROIX e dei deputati DE MARIA, MARTINO Edoardo, MURGIA, BERSANI, BADALONI Maria, TITOMANLIO Vittoria, ARCAINI, AGRIMI, PACATI, CONCETTI, ROSELLI, MERENDA, BONTADE Margherita, BARTOLE, CAPPUGI, FODERARO, TURNATURI, DOMINEDÒ e CACCURI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° MARZO 1958

Disciplina della professione di mediatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2.

Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.

Il titolo di studio prescritto dall'articolo 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.

Art. 3.

Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4.

Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'articolo 2

incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 665 del Codice penale.

Art. 5.

La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 6.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisti della

regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di abilitazione.

Art. 7.

Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il centotantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.